



COMUNE DI AREZZO

**Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
Ufficio Servizi Sociali**

DISCIPLINARE

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E CONSEGNA DI
PASTI A DOMICILIO ANNI 2024/2027**



Sommario

| | |
|--|----|
| DISCIPLINARE | 1 |
| PREMESSE | 4 |
| 1. PIATTAFORMA TELEMATICA..... | 4 |
| 1.1 La Piattaforma telematica di negoziazione..... | 4 |
| 1.2 Modalità di identificazione sul sistema telematico | 5 |
| 1.3 Dotazioni tecniche..... | 5 |
| 2. DEFINIZIONI, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI | 6 |
| 2.1 Documenti di gara | 6 |
| 2.1 Chiarimenti..... | 6 |
| 2.2 Comunicazioni | 7 |
| 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO..... | 8 |
| 3.1 Durata | 9 |
| 3.2 Revisione dei prezzi | 10 |
| 3.3 Modifica del contratto in fase d'esecuzione..... | 10 |
| 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE | 10 |
| 5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE..... | 11 |
| Self cleaning | 11 |
| 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA..... | 12 |
| 6.1 Requisiti speciali..... | 12 |
| 6.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 100, c. 1 lett a, D.Lgs. 36/2023)..... | 12 |
| 6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 100, c. 1 lett b, D.Lgs. 36/2023) | 12 |
| 6.4 Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 100, c. 1 lett. c, D.Lgs. 36/2023)..... | 13 |
| 6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie. | 13 |
| 6.6 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili. | 14 |
| 7. AVVALIMENTO | 14 |
| 8. SUBAPPALTO | 15 |
| 9. GARANZIE | 15 |
| 9.1 Garanzia provvisoria..... | 15 |
| 9.2 Garanzia definitiva..... | 17 |
| 10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE | 17 |
| 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC | 17 |
| 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA..... | 17 |
| 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO | 19 |
| 14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | 20 |
| 14.1 Domanda di partecipazione | 20 |
| 14.2 Documento di Gara unico europeo | 23 |
| 14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo | 25 |



| | |
|--|----|
| 14.3.1. Dichiarazioni integrative..... | 25 |
| 14.3.2 Documentazione a corredo | 27 |
| 14.3.3 Documentazione ulteriore per gli operatori associati concorrenti | 27 |
| 14.3.4. Documentazione in caso di avalimento | 28 |
| 14.3.5 Documentazione in caso di consorzi art. 65 comma 2, lettere b), c), d) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili già costituiti) che non eseguono in proprio le prestazioni. | 28 |
| 15. OFFERTA TECNICA | 29 |
| B.1 – Elaborati dell’Offerta Tecnica (peso massimo punti 80) | 29 |
| B.2 - Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta tecnica | 30 |
| B.2.1 - Eventuale copia offerta tecnica oscurata in caso di diniego all'accesso | 30 |
| B.3. Progetto di assorbimento..... | 30 |
| B.4 - Documentazione in caso di avalimento migliorativo, cioè finalizzato a migliorare l’offerta..... | 31 |
| B.5. Eventuale dichiarazione di equivalenza delle tutele rispetto al CCNL di settore | 31 |
| B.6. Pari opportunità generazionali e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o | 31 |
| svantaggiate | 31 |
| 16. OFFERTA ECONOMICA | 31 |
| 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | 32 |
| 17.1 Criteri di valutazione delle offerte..... | 32 |
| 17.2 Metodo di calcolo dei punteggi..... | 32 |
| 18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA | 33 |
| 18.1 Verifica documentazione amministrativa..... | 33 |
| 18.2 Commissione giudicatrice | 33 |
| 18.3 Apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche..... | 33 |
| 18.4 Verifica di anomalia delle offerte. | 34 |
| 19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO | 35 |
| 20. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI | 36 |
| 21. CODICE DI COMPORTAMENTO | 36 |
| 22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 36 |
| 23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 36 |



PREMESSE

Con determinazioni dirigenziali n. 668 del 22 marzo 2024 e n. 764 del 3 aprile 2024 è stato stabilito di procedere all'affidamento per 36 mesi del servizio di preparazione, trasporto e consegna a domicilio di pasti in favore degli utenti in carico al servizio sociale professionale del Comune di Arezzo.

L'affidamento avverrà con procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023– Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice), svolta in modalità telematica, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Ai sensi di quanto disposto nell'allegato I.3 del Codice medesimo, la durata del procedimento è prevista nei termini di 9 mesi che decorrono dalla pubblicazione del bando di gara.

I termini sopra indicati si applicano fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

CPV principale: 55521100-9 "servizi di fornitura pasti a domicilio"

CUI: S00176820512202300015

Il **Responsabile Unico di Progetto (RUP)**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la Dott.ssa Paola Garavelli, Direttore dell'Ufficio Servizi Sociali, del Comune di Arezzo Tel. (+39) 0575 377 290

Posta elettronica certificata: comune.arezzo@postacert.toscana.it

Posta elettronica ordinaria: p.garavelli@comune.arezzo.it

Indirizzo Internet (URL): <https://www.comune.arezzo.it/>

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'appalto sarà svolto in ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 65 del 10 marzo 2020 avente ad oggetto i criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/04/20A01905/sg>

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La Piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic Identification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nell'area istruzioni della Piattaforma al link <https://start.toscana.it/site-references/instruction>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore



economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Modalità di identificazione sul sistema telematico

Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all'indirizzo <https://start.toscana.it/> e completando la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, modificando in tal caso le indicazioni sulle dotazioni tecniche o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In subordine è possibile tramite userid e password. Il certificato digitale utilizzato in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall'Amministrazione aggiudicatrice, e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di identificazione e l'accesso alla Piattaforma sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore.

1.3 Dotazioni tecniche

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare e nelle *"Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START"* approvate con decreto dirigenziale n. 3631 DEL 06/08/2015 e consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nella sezione PROGETTO.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:

a) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali



I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

-PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari;

-PDF /A JPG per le immagini.

La stazione appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

2. DEFINIZIONI, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

a) Disciplinare di gara e relativi allegati di seguito elencati:

- Domanda di partecipazione;
- Allegato 1: DGUE in formato editabile in caso di Impresa Consorziata o Impresa Ausiliaria o RTI;
- Allegato 2: dichiarazioni integrative del concorrente (modulo A.1);
- Allegato 3: dichiarazioni integrative operatore economico ausiliario/consorziata (modulo A.2);
- Scheda consorziata;
- Allegato 4: criteri e procedure di valutazione delle offerte

b) Patto di integrità scaricabile al seguente link:
https://www.comune.arezzo.it/sites/default/files/7_all_g_patto_dintegrita_comune_di_arezzo_ok.pdf;

c) Informativa privacy scaricabile al seguente link:
https://www.comune.arezzo.it/sites/default/files/informativa_privacy_comune_di_arezzo.pdf.

d) Capitolato speciale d'appalto;

e) Progetto ex art.41, comma 12. D.Lgs.36/2023;

f) Schema di contratto;

g) Bando di gara

I documenti generati automaticamente dal sistema sono i seguenti:

1. domanda di partecipazione;
2. DGUE elettronico;
2. offerta economica.

La documentazione di gara è resa disponibile agli operatori invitati previo accesso con le proprie credenziali alla piattaforma telematica START raggiungibile al seguente link <https://start.toscana.it>.

Tale documentazione è disponibile anche al seguente link:
https://www.comune.arezzo.it/bandi_di_gara

In caso di contrasto fra le previsioni del capitolato speciale d'appalto e quelle del presente disciplinare prevalgono le disposizioni contenute in quest'ultimo.

2.1 Chiarimenti

Le eventuali richieste di CHIARIMENTI relative alla procedura di gara, esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione CHIARIMENTI, nell'area riservata alla presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le risposte ai chiarimenti di interesse generale vengono pubblicate sulla piattaforma nella sezione COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. Le suddette richieste potranno essere formulate fino a 10 giorni prima della scadenza. Ai sensi dell'art. 159 del Codice le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi di 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la piattaforma.



2.2 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "**Comunicazioni**" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 comma 1 del Codice.

Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni dell'Amministrazione di interesse generale, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma START nell'area riservata alla gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "**Comunicazioni**" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Le comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 del Codice saranno fatte all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri.

Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l'Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Attenzione: La piattaforma telematica START, nella versione certificata ai sensi della normativa relativa alla digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici del Codice, è di recente implementazione, pertanto è possibile che alcune indicazioni contenute nel presente disciplinare, soprattutto in riferimento alle modalità di compilazione documentale, non siano perfettamente allineate alla configurazione del portale telematico.

La stazione appaltante provvederà, ove necessario, ad aggiornare le indicazioni fornite, pubblicando appositi comunicati in piattaforma.

Gli operatori economici sono invitati a consultare regolarmente la sezione dedicata ai comunicati della stazione appaltante nonché a formulare richieste di chiarimento, mediante la sezione del portale dedicata alle comunicazioni, qualora ravvisino incongruenze tra le indicazioni operative di gara e le effettive funzionalità della piattaforma.



3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento per 36 mesi del servizio di preparazione, trasporto e consegna a domicilio di pasti in favore degli utenti in carico al servizio sociale professionale del Comune di Arezzo.

Il servizio si pone come risorsa integrativa della gamma delle prestazioni finalizzate a sostenere la domiciliarità delle persone con limitata autonomia e consiste nella consegna presso l'abitazione dell'utente di pasti preparati in centri specializzati e distribuiti tramite idonei mezzi di trasporto.

Il servizio è comprensivo dell'approvvigionamento delle derrate alimentari, della preparazione delle stesse mediante cottura, del confezionamento e del trasporto dei pasti dal centro di cottura al domicilio degli utenti e relativa consegna. Si rinvia a quanto indicato dall'art.1 del Capitolato d'appalto.

Il fabbisogno dei pasti è stato calcolato sulla base del numero di pasti medi erogati nel triennio 2021-2023; tale numero, pur essendo attendibile, può subire variazioni in base al numero degli utenti richiedenti il servizio o per altra causa imprevista o imprevedibile, e, pertanto, non costituisce impegno per l'Amministrazione.

Nessun indennizzo sarà dovuto all'aggiudicataria qualora il numero dei pasti richiesti sia inferiore a quello previsto.

L'appalto è costituito da un unico lotto dal momento che l'unitarietà delle prestazioni crea la possibilità di ottimizzare e rendere flessibili le risorse ed integrare i livelli di prestazioni.

Il fabbisogno di pasti stimato per l'intera durata dell'appalto è di 15.000 pasti (circa 5.000 pasti l'anno). Il costo stimato del pasto è di € 8,50 IVA esclusa e comprende sia la preparazione del pasto (stimata in € 4,50) che il trasporto e la consegna (stimato in € 4,00).

La quantità di pasti da erogare e consegnare giornalmente è stimata sulla base dell'esperienza storica ed è soggetta a variazione in diminuzione o in aumento, in relazione al numero di utenti autorizzati a fruire del servizio.

Relativamente alle attività oggetto dell'appalto il Comune di Arezzo, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08 s.m.i, ha provveduto a valutare i rischi dati dalle attività interferenti e, poiché non sono stati riscontrati i suddetti rischi, il DUVRI non risulta necessario e, conseguentemente, non vi sono costi ad esso legati.

-Opzione "Quinto d'obbligo". Ai sensi dell'art. 120 comma 9 D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

-Opzione proroga contrattuale. Qualora l'esecuzione del contratto non abbia dato luogo a contestazioni di rilevanza significativa ed abbia ottenuto un giudizio complessivamente positivo, la Stazione Appaltante di riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore la proroga del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 10 D. Lgs. 36/2023. La proroga può essere richiesta per un periodo non superiore a 3 anni, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, fatta eccezione l'eventuale revisione dei prezzi di cui all'art. 4 del presente capitolato. La richiesta di proroga del contratto sarà inviata dall'Amministrazione all'appaltatore almeno tre mesi dalla scadenza del contratto.

Il costo del servizio è stato quantificato come da tabella seguente:

| QUADRO ECONOMICO | |
|-----------------------------------|-------------|
| Costo del personale | € 62.550,00 |
| Costo acquisto derrate alimentari | € 28.350,00 |
| Costo ammortamento e uso mezzi | € 25.200,00 |
| Costi generali ed Utile d'impresa | € 11.400,00 |



| | |
|---|---------------------|
| TOTALE A importo appalto al netto di IVA | € 127.500,00 |
| IVA 22% su importo appalto | € 28.050,00 |
| Importo per incentivi funzioni tecniche art 45 dlgs 36/2023 | € 2.550,00 |
| ANAC | € 250,00 |
| TOTALE B totale generale | € 158.350,00 |
| Importo OPZIONE (c.d. Quinto d'obbligo) art. 120 c 9 dlgs 36/2023 | € 25.500,00 |
| Importo OPZIONE proroga contrattuale art 120 c 10 | € 127.500,00 |
| IVA 22% su OPZIONI | € 33.660,00 |
| TOTALE C importo opzioni al netto dell'IVA | € 153.000,00 |
| TOTALE D valore globale stimato appalto (A+C) | € 280.500,00 |

Il prezzo offerto dovrà essere onnicomprensivo: dovrà comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il costo della manodopera indifferenziata, oneri fissi, oneri riflessi, contributi nessuno escluso, oneri differiti, costi per la sicurezza, vestiario di servizio, dispositivi di protezione individuali, formazione, tutti i prodotti alimentari, utensili, smaltimento rifiuti, spese generali, attività del coordinatore, costi di trasporto, spese di viaggio equalsiasi onere aggiuntivo che si rendesse necessario per garantire l'ottimale espletamento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Il valore globale stimato dell'appalto è quantificato in € 280.500,00 Iva esclusa ed è composto da:

- importo complessivo dell'appalto: € 127.500,00 IVA esclusa;
- importo opzione facoltativa ex art. 120 c. 9 D.Lgs. 36/2023 (cd. Quinto d'obbligo): € 25.500,00;
- importo opzione facoltativa ex art. 120 c. 10 D. Lgs. 36/2023 (proroga contrattuale 3 anni): € 127.500,00.

L'importo dell'appalto soggetto a ribasso è quantificato in € 127.500,00 IVA esclusa in cui è compreso l'importo della manodopera non soggetto a ribasso (n.b. parere MIT n. 2154 del 19.07.2023 e relazione bando tipo 1/2023 ANAC: il ribasso percentuale va comunque applicato all'importo posto a base di gara comprensivo dei costi della manodopera non soggetti a ribasso).

L'importo della manodopera non soggetto a ribasso è quantificato in circa € 62.550,00 IVA esclusa per l'intera durata dell'appalto.

Il CCNL applicato è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva, commerciale e turismo attualmente vigente, codice H05Y.

3.1 Durata

La durata del presente appalto è individuata per un periodo di **36 mesi** con decorrenza presumibile il 01/06/2024 o, comunque, a far data dalla stipula del contratto.

La decorrenza iniziale potrà subire slittamenti per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di affidamento di cui trattasi.

L'ente si riserva, per motivate ragioni, la facoltà, ai sensi dell'art. 17 comma 8 D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di fare iniziare il servizio oggetto di gara prima della stipulazione del relativo contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto in corso di esecuzione del presente servizio, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del nuovo contraente ed alle stesse condizioni del contratto in scadenza. In tale caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Per i primi 6 mesi l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Ente appaltante



una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo l'Ente potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere in qualunque momento dal contratto, mediante semplice preavviso di 15 giorni inviato a mezzo PEC. In tale eventualità all'appaltatore spetterà il solo corrispettivo del servizio eseguito, fermo restando l'obbligo di proseguire l'attività per il tempo strettamente necessario per procedere al nuovo conferimento. Ove vi siano stati investimenti autorizzati e concordati con l'Ente, il cui periodo di ammortamento è riconducibile ad un tempo maggiore di quello impiegato nel servizio erogato, l'Ente Appaltante provvederà a corrispondere un risarcimento correlato all'effettivo danno subito.

È esclusa la possibilità di rinnovo tacito.

L'impresa, a fine contratto, è tenuta a far subentrare la nuova aggiudicataria nel servizio.

Sono compresi nella valutazione della regolare esecuzione del servizio i comportamenti diligenti nella fase di subentro.

3.2 Revisione dei prezzi

Si rinvia all'art.4 del Capitolato d'appalto

3.3 Modifica del contratto in fase d'esecuzione

Nel presente appalto sono previste le opzioni indicate all'art.3.

Si rinvia inoltre a quanto indicato all'art.5 del Capitolato d'Appalto

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di



procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Codice.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 94 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione automatica degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94 comma 5 lett. b) del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Si specifica che debbono essere indicati specificatamente tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione
- delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può



avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA

6.1 Requisiti speciali

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. In alternativa, nelle more della piena funzionalità del servizio in parola, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere i documenti a comprova dei requisiti di natura speciale direttamente all'operatore economico concorrente a mezzo PEC oppure per il tramite della Piattaforma.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al Servizio FVOE accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>), seguendo le istruzioni ivi contenute, cui si rimanda.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del servizio FVOE - Fascicolo virtuale dell'operatore economico, salvo quanto di seguito.

Il controllo antimafia verrà eseguito tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, fatta salva la consultazione della c.d. White List, ai sensi dell'art. 52 bis L. 190/2012, dell'art. 3 bis del DPR 18/04/2013 (come aggiornato dal d.p.c.m. 24/11/2016), e dell'art.3 DL 76/2020.

La verifica del requisito di regolarità contributiva sarà effettuata tramite DURC online.

6.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 100, c. 1 lett a, D.Lgs. 36/2023)

a) Iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio per attività inerenti il servizio oggetto di appalto ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'Allegato II.11 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

Il concorrente deve specificare il possesso di tale requisito nel DGUE, Parte II, sezione A.

Per la comprova del requisito l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 100, c. 1 lett b, D.Lgs. 36/2023)

a) il concorrente dovrà dimostrare un **fatturato globale** non inferiore ad € 127.000,00 IVA esclusa, maturato negli ultimi tre esercizi precedenti a quello di pubblicazione del bando di gara del presente servizio (2021-2022-2023), per servizi di psti a domicilio. Tale requisito è richiesto a tutela della solvibilità in relazione alle retribuzioni dei lavoratori impiegati nel servizio oggetto di appalto e dei conseguenti oneri previdenziali e fiscali a carico



dell'impresa. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

- **La comprova del requisito** è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

6.4 Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 100, c. 1 lett. c, D.Lgs. 36/2023)

Il concorrente dovrà:

- a) essere in possesso della certificazione del proprio sistema di qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001;
- b) aver eseguito negli ultimi tre anni precedenti alla pubblicazione del bando **servizi analoghi** a quelli oggetto di gara di importo minimo pari ad € 127.000,00 IVA esclusa.

L'importo indicato, è richiesto ai fini di consentire la selezione di un operatore affidabile e con adeguata esperienza nel settore oggetto di gara, in considerazione della rilevanza del servizio rivolto ad utenti fragili.

N.B: Per le imprese costituite successivamente alla data del mese di gennaio 2021, il calcolo per la verifica del possesso del suddetto requisito sarà effettuato sugli anni di effettiva esistenza dell'impresa. Per i contratti la cui esecuzione è iniziata prima della data di pubblicazione del bando di gara si considererà soltanto la parte effettivamente e regolarmente svolta nel triennio preso a riferimento.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.2 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale



Il requisito di cui al precedente punto 6.4, lettera a), relativo al possesso della certificazione di qualità deve essere posseduto singolarmente da ogni impresa costituente il raggruppamento temporaneo. Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.4, lettera b), deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.6 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 6.2 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui ai punti 6.3 e 6.4

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione per tutta la durata del contratto da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2.

L'ausiliario deve:

- a) Possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) Possedere i requisiti di ordine speciale di cui ai paragrafi 6.3 e 6.4 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) Impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse/requisiti di partecipazione oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario di cui al paragrafo precedente.



Nel caso di avvalimento qualificante, il concorrente allega nella documentazione amministrativa il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché il DGUE e le dichiarazioni dell'ausiliario.

Nel caso di avvalimento migliorativo, il contratto di avvalimento, e la dichiarazione dell'impresa ausiliaria devono essere allegati nell'offerta tecnica, al fine di evitare l'anticipazione di elementi dell'offerta nella domanda.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio di cui al successivo paragrafo 13, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante.

Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Come previsto dall'art.27 del Capitolato d'appalto, non è ammesso il subappalto a causa della specificità del servizio in oggetto, il quale è rivolto ad utenti fragili e, quindi, richiede una gestione unitaria con modalità condivise di intervento operativo.

9. GARANZIE

9.1 Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 5.610,00 (cinquemilaseicentodieci/00). Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, mediante bonifico, presso il conto presso la Tesoreria del Comune di Arezzo – Monte dei Paschi di Siena s.p.a – Sede di Arezzo Corso Italian.221 tel.0575/91371. IBAN IT95G010301410000004866071- BIC - SWIFT: PASCITMMARE riportando in causale la dicitura "PROCEDURA APERTA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO" indicando il CIG della gara.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>



<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso il sito internet indicato dall'emittente avente le caratteristiche richieste dalla Delibera Anac n. 606 del 19/12/2023. Ai sensi di quanto previsto dalla predetta Delibera Anac n. 606, fino al 30 giugno 2024, nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche indicate nella Delibera stessa e nel Comunicato del Presidente di ANAC del 31.01.2024, dovrà fornire un indirizzo PEC dedicato a cui la stazione appaltante invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dovranno dotare di un indirizzo PEC italiano. L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche ove non siano indicati dal garante nella documentazione contrattuale, sono riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione.

La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle



prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% in caso di possesso della seguente certificazione: ISO/IEC 27001:2013; UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017; ISO/IEC 27001:2022. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

9.2 Garanzia definitiva

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Si rinvia a quanto espressamente indicato all'art. 23 del Capitolato d'Appalto, in relazione all' Applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore, stabilità occupazionale e pari opportunità generazionali e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti, **a pena di esclusione dalla gara, devono effettuare il pagamento del contributo** previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 18,00= (euro diciotto/00)**, secondo le modalità di cui alla **Delibera 29 dicembre 2023, n. 610** pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e **allegano la ricevuta ai documenti di gara nello spazio pertinente.**

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento dove è possibile è verificato mediante il FVOE, la mancata presentazione della ricevuta sul Portale potrà essere sanata mediante soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile (Consiglio di stato, sez. V, 7 settembre 2023, n. 8198).

A causa di problematiche nell'acquisizione dei dati da parte della Piattaforma dei contratti pubblici potrebbero risultare difficoltà nella generazione dei pagamenti del contributo ANAC.

Si consiglia a questo proposito di consultare la pagina ANAC al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> , dove sono pubblicati gli ultimi aggiornamenti di ANAC per le modalità di pagamento alternative da utilizzare.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nella



presente lettera d'invito, nel D.P.G.R. 24.12.2009, n. 79/R, "Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori" di cui al Capo VI della legge regionale n. 38/2007 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità dei lavori) e nelle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631 DEL 06/08/2015 e consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nella sezione PROGETTO.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario: a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate; b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, c. 1, lett. s) del D.lgs. 82/2005 ovvero il possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione e al momento della presentazione offerte, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presenti nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione Software di verifica. La stazione appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità. I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo: -PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari; -PDF /A JPG per le immagini.

La stazione appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all'indirizzo <https://start.toscana.it/> e completando la procedura di registrazione on-line presente sul sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o l'userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall'Amministrazione aggiudicatrice, e la password. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, **esclusivamente** per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005; non sono ammesse modalità diverse né la presentazione di alcun atto o documento all'indirizzo postale o alla PEC della stazione appaltante.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 21 maggio 2024**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.



L' "**OFFERTA**" è composta da:

- **Documentazione amministrativa;**
- **Offerta tecnica**
- **Offerta economica.**

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Una volta inviata l'offerta, il concorrente visualizza direttamente nella Piattaforma un messaggio di conferma con indicazione di data e orario di invio della stessa.

L'operatore economico ha facoltà, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, di modificare e presentare nuovamente l'offerta o decidere di eliminare completamente l'offerta.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana (o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione).

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Codice, l'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta del Comune committente entro il termine fissato da questi ultimi o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si dà atto che alla data odierna, in attesa di adeguamento del portale alla nuova normativa vigente, la Piattaforma START non permette di effettuare modifiche o rettifiche alla documentazione presentata in sede di offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione della stessa.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di



esecuzione di cui all'articolo 10 della presente lettera d'invito.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine congruo, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

È sempre possibile chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla Centrale di Committenza o dal Comune di Committenza che non può essere inferiore a cinque giorni o superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma START per compilare o allegare la documentazione elencata ai successivi punti del presente articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese da ogni soggetto tenuto alla compilazione del DGUE nel rispettivo DGUE in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse **nei tre anni antecedenti** la data di pubblicazione dell'indagine di mercato;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi **nei tre anni antecedenti** la data di pubblicazione dell'indagine di mercato;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, **commessi nei tre anni antecedenti** la data di pubblicazione dell'indagine di mercato.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento

14.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, esente da imposta di bollo, trattandosi di procedura negoziata su invito, è generata dal sistema telematico con le modalità indicate nella presente lettera d'invito e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio,



RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda indica inoltre:

- i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, quali:

♣ l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nella presente lettera d'invito, nel capitolato e nello schema di contratto;

♣ di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della stazione appaltante consultabile al seguente link: <https://www.comune.arezzo.it/statutieregolamenti/codice-comportamento-del-comune-arezzo>;

♣ l'impegno, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico.

A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; - scegliere la funzione "Presenta offerta";

- completare:

* il passo 1 "Definisci forma di partecipazione" ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";

* il passo 2 "Gestione della documentazione - amministrativa", da qui cliccare sul tasto "crea" per compilare il form "Domanda di partecipazione";

* scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione - nome impresa" generato dal sistema;

* firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione - nome impresa" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;

* inserire nel sistema il documento "domanda di partecipazione - nome impresa" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. Nel caso di firma a cura del procuratore, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è sufficiente indicare nella domanda gli estremi della procura. Altrimenti sarà necessario allegare in copia conforme la procura.

L'operatore economico deve indicare, nel Form on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi", i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono, o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/di invio della lettera di invito, le cariche di cui al comma 3 dell'art. 94 del Codice; in particolare:

a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;



g) del direttore tecnico o del socio unico;

h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione". La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori. Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione; - ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) o lettera c) del Codice deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del Codice);

- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;

- inserirla nell'apposito spazio.

Il concorrente allega copia della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban



IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. Nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o aggregazione di imprese di rete il bollo è dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).

14.2 Documento di Gara unico europeo

Il DGUE è compilato online sulla piattaforma. Terminata la compilazione del form, il sistema genera in automatico il documento informatico che dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato sulla piattaforma nello spazio relativo al DGUE.

Il DGUE, è documento SEMPRE OBBLIGATORIO sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Tali soggetti devono essere indicati nella domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, la piattaforma genera un DGUE per ciascun membro del RTI/Consorzio ordinario che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascun membro facente parte del RTI/Consorzio ordinario. L'inserimento di tali documenti sulla piattaforma avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) c) e d) del comma 2 dell'art. 68 del Codice il DGUE generato in automatico dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio. Il DGUE è generato all'interno della piattaforma telematica Start e consiste in un'autodichiarazione, l'operatore economico attesta le seguenti condizioni:



- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II del Codice;
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100.

Precisamente, sono da compilare:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C, specificando se si tratti di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, o di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta.

Nel primo caso, il concorrente avrà cura di allegare anche l'ulteriore documentazione richiesta in caso di avvalimento ed indicata puntualmente al paragrafo 14.3.4 della presente lettera invito.

(NB: in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta la relativa documentazione dovrà essere allegata all'offerta tecnica)

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 della presente lettera d'invito (**sezioni A-B-C-D**).

Si precisa che le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE nella Parte III sezione A dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti nell'art. 94 c. 3 del D.lgs. 36/2023, già indicati nella domanda di partecipazione. (Per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico, amministratore di fatto. Nell'ipotesi in cui il socio sia una persona giuridica, rilevano gli amministratori di quest'ultima.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui sopra, devono riferirsi anche ai soggetti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/invio lettera di invito.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando e compilando quanto segue:

- a) La sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 6.2 della presente lettera d'invito;
b) La sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico finanziaria di cui al par. 6.3 della presente lettera d'invito;
c) La sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 6.4, lettere a) e b) della presente lettera d'invito.

Per i servizi analoghi dovranno essere indicati i seguenti dati:

- la DESCRIZIONE: descrizione del servizio analogo svolto;
- DATE: specificare il periodo di esecuzione (avvio e conclusione);
- COMMITTENTE: riportare riferimenti committenti

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Tale documento deve essere compilato a cura dei seguenti soggetti e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto:

- Concorrente partecipante come impresa singola;
- Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- Nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, dall'impresa ausiliaria.



Ai fini della predisposizione e generazione del DGUE di cui al presente punto si informa che nella sezione Istruzioni del Sistema START accessibile agli utenti loggati è disponibile il documento "Caratteristiche e guida all'utilizzo del form on line DGUE elettronico", una presentazione di tutte le videate con le informazioni che vengono richieste agli operatori in fase di predisposizione del DGUE.

Tale documento deve essere compilato a cura dei seguenti soggetti e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto:
concorrente partecipante come impresa singola;

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, dall'impresa ausiliaria.

ATTENZIONE: poiché il sistema START fa compilare il DGUE elettronico solo agli operatori con qualifica di "concorrente" (quindi al concorrente singolo, o al membro RTI) nei casi di DGUE di consorziate esecutrici o che prestano i requisiti, nonché di imprese ausiliarie gli stessi dovranno compilare il DGUE utilizzando il modello reso disponibile nella documentazione di gara ed una volta compilato e sottoscritto digitalmente inserire lo stesso nel sistema negli appositi spazi a cura del concorrente singolo o del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

N.B. Segnalazione di refuso nel DGUE on line:

Si segnala che nella Parte III sez. C del DGUE, relativamente a "Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate": nella form online il concorrente deve rendere la seguente dichiarazione:

L'operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha omesso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione?

In caso affermativo: fornire informazioni dettagliate.

E' evidente che la necessità di fornire informazioni dettagliate si riferisca al caso in cui il concorrente abbia risposto in maniera negativa alla domanda sull'influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate; trattasi quindi di un refuso da leggere "in caso negativo; fornire informazioni dettagliate".

Dal momento però che la piattaforma non ha ancora corretto il refuso, si suggerisce, nel caso in cui il concorrente selezioni "SI" come risposta alla domanda relativa a "Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate", di compilare il campo "descrivere le misure adottate" inserendo un valore testuale come ad esempio "informazione non pertinente".

14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

14.3.1. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente – utilizzando l'allegato "modulo A.1" – rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, con le quali:

1. Indica le modalità di esecuzione delle prestazioni;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il



pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti le prestazioni;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulle prestazioni e sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

5. accetta il Patto di integrità scaricabile al seguente link: https://www.comune.arezzo.it/sites/default/files/7_all_g_patto_dintegrita_comune_di_arezzo_ok.pdf;

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Arezzo reperibile sul profilo di committente al seguente link: <https://www.comune.arezzo.it/statutieregolamenti/codice-comportamento-del-comune-arezzo> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

7. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

si impegna, ove non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. autorizza o meno, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a) del Codice e fatto salvo quanto stabilito al comma 5 della medesima disposizione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione di gara. L'eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato;

9. dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla lettera d'invito e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell'ambito della presente iniziativa e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione Appaltante e del Committente per le finalità descritte nell'informativa;

10. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente;

b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato;

11. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso:

a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;

b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente;

c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 124, comma 5, del Codice;

12. dichiara che le copie di tutti i documenti allegati all'offerta telematica in formato elettronico sono state formate a norma dell'art. 22 co. 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005;

13. dichiara di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;



Le dichiarazioni integrative (modulo A.1) di ciascun operatore, sono presentate oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini di seguito indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento a tutte le dichiarazioni sopra riportate;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti:
 - dalla mandataria/capofila, con riferimento a tutte le dichiarazioni sopra riportate;
 - dalle mandanti/altre consorziate, con riferimento alle seguenti dichiarazioni: (art. 80 co. 5, lett. c-bis, c-ter, c- quater, f-bis e f-ter del d.lgs. n. 50/2016); (elenco soggetti di cui all'art. 94, comma 3); (patto di integrità); (codice di comportamento); (operatori non residenti); (privacy); (concordato preventivo); (conformità copie); (l.68/1999); (rapporto sulla situazione del personale); (consegna relazione di genere ex art. 47 co. 3 D.L. 77/2021); (occupazione giovanile/femminile);
- nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice:
 - dal consorzio, con riferimento a tutte le dichiarazioni sopra riportate;
 - da ciascuna delle consorziate esecutrici, con riferimento alle seguenti dichiarazioni: (elenco soggetti di cui all'art. 94, comma 3); (patto di integrità); (codice di comportamento); (operatori non residenti); (privacy); (concordato preventivo); (conformità copie); (l.68/1999).

Ciascun operatore economico **ausiliario** dell'impresa che concorre rende – preferibilmente utilizzando l'**allegato "modulo A.2"** – le dichiarazioni integrative di seguito riportate:

- (patto di integrità); (codice di comportamento); (operatori non residenti); (privacy); ove pertinente (concordato preventivo); (conformità copie); (l.68/1999).

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- a) Ricevuta del pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- b) Garanzia provvisoria;
- c) Ricevuta comprovante il pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00.

14.3.3 Documentazione ulteriore per gli operatori associati concorrenti

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici raggruppati che eseguono le prestazioni;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici consorziati che eseguono le prestazioni;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle



quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici raggruppati che eseguono le prestazioni;

Le dichiarazioni e i documenti sopra elencati devono essere sottoscritti digitalmente con le stesse modalità previste al paragrafo 14.1.

14.3.4. Documentazione in caso di avalimento

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui intenda avvalersi del requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento dei requisiti di ordine speciale di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3, deve indicare nel DGUE:

- La denominazione dell'operatore economico di cui intende avvalersi (soggetto ausiliario);
- Il/i requisito/i oggetto di avalimento.

L'operatore economico deve inserire, nell'apposito spazio del Sistema Telematico, il contratto di avalimento in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell'originale cartaceo certificata come conforme da notaio, in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti oggetto di avalimento e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avalimento è normalmente oneroso salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- Oggetto;
- Risorse e mezzi (personale, attrezzature etc.) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- Durata;
- Ogni altro elemento utile ai fini dell'avalimento, tenuto conto anche di quanto disposto al precedente paragrafo 7.

Il soggetto ausiliario indicato dall'operatore economico nella "Domanda di partecipazione", deve:

- Produrre il DGUE di cui al punto precedente utilizzando, in questo caso, il modello presente nella documentazione di gara, messo a disposizione della Stazione Appaltante;
- Rendere, utilizzando l'apposito modello "modulo A.2 dichiarazioni integrative ausiliaria/consorziate", disponibile nella documentazione di gara, le dichiarazioni ivi previste, compresa quella di impegnarsi verso il concorrente e verso l'Azienda a fornire i requisiti di qualificazione richiesti e a indicare le risorse messe a disposizione.

Il "DGUE" e il suddetto modello compilati e sottoscritti con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto ausiliario devono essere inserite negli appositi spazi previsti sul Sistema Telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di RTI, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, Il Dgue editabile, il contratto di avalimento e il modello A.2 devono essere presentati nello spazio della Piattaforma dedicata all'inserimento dell'offerta tecnica, come precisato al successivo paragrafo 15.

Nel caso di avalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, le parti dovranno stipulare due distinti contratti di avalimento, uno per il prestito dei requisiti di partecipazione da allegare alla documentazione amministrativa e l'altro per il prestito dei requisiti premiali. Tale ultimo contratto è presentato nell'offerta tecnica.

14.3.5 Documentazione in caso di consorzi art. 65 comma 2, lettere b), c), d) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili già costituiti) che non eseguono in proprio le prestazioni.

Nel caso in cui il Consorzio non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto, questi deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice. Le consorziate indicate come esecutrici non possono a loro volta a cascata indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

In tal caso il Consorzio deve allegare i documenti di cui ai punti **seguenti**:

- Il **DGUE** dell'impresa ausiliaria secondo il modello predisposto dalla SA e allegato alla documentazione



di gara, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre.

Nel caso in cui l'impresa consorziata esecutrice sia, a sua volta, un consorzio dovendo lo stesso a sua volta dichiarare l'impresa sua consorziata esecutrice dei lavori, dovrà essere presentato anche per quest'ultima impresa consorziata il DGUE, secondo le indicazioni riportate al precedente capoverso della presente lettera d'invito.

- La **"DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE"**, resa con l'apposito **modello "Scheda consorziata"** disponibile nella documentazione di gara. Nel modello deve indicare altresì **ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94 c. 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico, amministratore di fatto. Nell'ipotesi in cui il socio sia una persona giuridica, rilevano gli amministratori di quest'ultima).**

Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

Nel caso in cui l'impresa consorziata esecutrice sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65 comma 2, lettera b), c), d), dovendo lo stesso a sua volta dichiarare l'impresa sua consorziata esecutrice dei lavori, dovrà essere presentata anche per quest'ultima impresa consorziata la "Dichiarazione dell'impresa consorziata per la quale il consorzio concorre" secondo le indicazioni riportate ai precedenti capoversi.

15. OFFERTA TECNICA

B.1 – Elaborati dell'Offerta Tecnica (peso massimo punti 80)

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma l'Offerta Tecnica, costituita dalla documentazione specificata nell'allegato "Criteri e procedura di valutazione delle offerte" per ciascun criterio e sotto-criterio relativo alla valutazione dell'offerta tecnica, a pena di inammissibilità dell'offerta. Si raccomanda agli operatori di attenersi al rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto documento in merito alla modalità di elaborazione e presentazione dell'offerta tecnica.

Nella documentazione tecnica non dovrà essere contenuto nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, pena l'esclusione dalla gara.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

La Relazione Tecnica/Progetto di Servizio deve evidenziare gli elementi e sub elementi di valutazione, dovendo riportare chiaramente a quali elementi e sub-elementi si riferisce. Il numero delle facciate di cui allegato "Criteri di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici" costituisce alta e forte raccomandazione, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta tecnica; tuttavia riveste un elevato valore funzionale alla celerità del procedimento; il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione, tuttavia il superamento del numero massimo o il contenimento all'interno di esso può essere valutato rispettivamente in modo negativo o positivo nell'ambito dell'attribuzione dei punteggi o coefficienti, configurandosi come una leale collaborazione "anticipata" ai fini della valutazione dell'Offerta tecnica.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;



b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandatario, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

B.2 - Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica

L'operatore economico allega una dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

La dichiarazione deve essere resa mediante il modello B.2 proposto dalla Centrale di Committenza ed essere firmato digitalmente secondo le indicazioni di cui al precedente punto B.1.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si precisa che l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Si ricorda che l'art. 36 del Codice prevede che:

- l'offerta del concorrente aggiudicatario sia accessibile a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi, contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione;

- le offerte degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono rese reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma.

La stazione appaltante, nella comunicazione dell'aggiudicazione, dà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte tecniche.

Tali decisioni possono essere impugnate da parte degli operatori economici interessati. con ricorso notificato entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorsi 10 giorni senza impugnazioni, la stazione appaltante consentirà l'accesso, ai sensi di legge, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica, con le modalità indicate nella comunicazione.

Nel caso in cui pervenga ricorso avverso le decisioni adottate sulle richieste di ostensione, il giudizio così instaurato si svolgerà nel rispetto dei tempi e con le modalità abbreviate, descritte dall'art. 36 del Codice.

Si ricorda che, in caso di reiterati rigetti di istanze di oscuramento, la stazione appaltante ha facoltà di effettuare segnalazione all'ANAC per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 6 del medesimo articolo 36.

B.2.1 - Eventuale copia offerta tecnica oscurata in caso di diniego all'accesso

Qualora il concorrente dichiari la presenza di segreti tecnici e/o commerciali nell'offerta tecnica, in questo spazio deve essere inserita l'offerta tecnica già oscurata nelle parti per le quali il concorrente nega l'accesso. Le parti oscurate dovranno essere coerenti con la dichiarazione di cui al punto B.2.

Si precisa che, in caso di accoglimento della richiesta di ostensione dell'operatore economico, l'offerta tecnica oscurata inserita in questo spazio sarà oggetto di accesso ai sensi degli articoli 35 e 36 del Codice.

B.3. Progetto di assorbimento

L'operatore economico dovrà completare ed allegare nell'apposito spazio tra le richieste tecniche il progetto di assorbimento del personale secondo le disposizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 20.

Il progetto dovrà essere firmato digitalmente ed allegato nell'apposito spazio delle richieste denominato "Progetto di assorbimento" all'interno della piattaforma telematica START. Il progetto di riassorbimento deve



essere firmato secondo le modalità indicate per l'Offerta Tecnica e per l'Offerta Economica.

B.4 - Documentazione in caso di avalimento migliorativo, cioè finalizzato a migliorare l'offerta.

Deve essere inserita nell'apposito spazio, nell'ambito dell'offerta tecnica, la documentazione indicata al paragrafo 14.3.4 ossia:

Il DGUE generato dalla Piattaforma START dell'impresa ausiliaria secondo il modello predisposto dalla SA e allegato alla documentazione di gara;

Il modello "modulo A.2 dichiarazioni integrative ausiliaria/consorziata", disponibile nella documentazione di gara;

Il contratto di avalimento, redatto e firmato con le modalità indicate al paragrafo 14.3.4.

B.5. Eventuale dichiarazione di equivalenza delle tutele rispetto al CCNL di settore

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'art.3 della presente lettera d'invito inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

B.6. Pari opportunità generazionali e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate

L'operatore economico dichiara di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari al 30% delle nuove assunzioni e a quella femminile una quota pari al 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali nonché a garantire il rispetto, per tutta la durata del contratto, degli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68. Tale dichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita nello spazio informatico creato appositamente.

16. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, inviare e fare pervenire alla Stazione appaltante attraverso il Sistema, un'Offerta economica secondo la procedura e le modalità riportate nel presente paragrafo.

A tal fine, il soggetto concorrente dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire nel sistema il documento "offerta economica".

Si evidenzia che all'interno dell'offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, mediante un numero di decimali pari a due.

L' "Offerta economica" deve contenere, a pena di esclusione:

- **Ribasso** percentuale unico, espresso in cifre, da applicare all'importo a base di gara (**€ 127.500,00**) al netto di costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Si precisa che i valori percentuali che saranno inseriti a Sistema devono essere espressi come un numero compreso tra 0 e 100 (ad esempio per offrire il valore 5,6 % dovrà essere inserito il valore 5,6 e non il valore 0,056).

- **la stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.** Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- **la stima dei costi della manodopera.**

Si precisa che i costi della manodopera quantificati dalla stazione appaltante (**€ 62.550,00**) non sono soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 della presente lettera d'invito non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.



Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque sostanzialmente non conformi allo schema generato dal portale, sono escluse dalla gara.

L'offerta economica, completa di tutti i dati sopra previsti, deve **a pena di esclusione** essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

Si precisa, altresì, **a pena di esclusione**, che l'offerta economica, ivi compresi gli allegati, è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;

Sono inammissibili le offerte economiche che siano superiori all'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

| | |
|-------------------|-----|
| Offerta tecnica | 80 |
| Offerta economica | 20 |
| TOTALE | 100 |

L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione appaltante, la quale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 108, c. 10 del Codice, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Inoltre, la stazione appaltante può avvalersi del disposto dell'art. 107, c. 2 del Codice e non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora questa non soddisfi gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

17.1 Criteri di valutazione delle offerte

Il punteggio dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel documento "Criteri e procedure di valutazione delle offerte" allegato alla presente lettera d'invito. Nello stesso documento sono specificati "*il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica*", "*il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica*".

È prevista una soglia minima di sbarramento del punteggio dell'offerta tecnica.

Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia di **40 punti** per l'offerta tecnica e le buste contenenti le offerte economiche resteranno chiuse ed inaccessibili sulla piattaforma START.

Si precisa che la soglia di sbarramento va applicata al punteggio tecnico ottenuto dai concorrenti prima della riparametrazione (TAR Roma, 22.07.2019 n. 9781).

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione come specificato nel documento "Criteri di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici" in ottemperanza al Bando tipo n. 1/2023.

17.2 Metodo di calcolo dei punteggi

Per le modalità di attribuzione di punteggi per le offerte tecniche ed economiche si rinvia all'allegato "Criteri e procedure di valutazione delle offerte".



18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Nel rispetto di quanto riconosciuto da consolidata giurisprudenza (tra cui Cons. Stato, III°, 13/12/2018, n. 7039), e nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 trattandosi di gara telematica ai sensi dell'art. 25 del Codice, che garantisce la tracciabilità di tutte le fasi di gara e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica e, pertanto, non si terranno pubbliche sedute di gara. Ogni operazione afferente la gara sarà debitamente verbalizzata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

18.1 Verifica documentazione amministrativa

La gara sarà presieduta dal Rup (Responsabile Unico del Progetto).

Il Responsabile della fase di affidamento si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne, ai sensi dell'art. 92 del Codice, le date, comunicandolo agli offerenti per mezzo della piattaforma START, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Il Responsabile della fase di affidamento procederà, nella prima seduta, a verificare sulla piattaforma START le buste pervenute sul sistema entro il termine di scadenza.

Successivamente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera d'invito e dagli altri atti di gara;
- b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- c) verificare la documentazione trasmessa a seguito del soccorso istruttorio medesimo.

Il RUP adotterà il provvedimento che determina le eventuali esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, disponendo altresì l'adozione delle relative comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, del Codice entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento.

18.2 Commissione giudicatrice

Ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia. La commissione è composta da un numero dispari di componenti pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. Possono essere nominati componenti supplenti.

La Stazione Appaltante pubblica nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 28, comma del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale START.

La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

Della commissione giudicatrice può far parte il RUP.

Il RUP si può avvalere dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

18.3 Apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma



ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

In deroga a quanto previsto da Bando- Tipo ANAC 1/2023, l'apertura delle buste virtuali, relative all'offerta tecnica, in seduta di gara verrà svolta dal Rup anziché dalla Commissione giudicatrice, trattandosi di attività che richiede una verifica di tipo meramente amministrativo e non discrezionale, in quanto anche che tale modalità è rispondente ad esigenze di natura organizzativa e di semplificazione procedurale.

Il RUP procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente lettera d'invito e della firma digitale ed a metterli a disposizione della Commissione.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente lettera d'invito.

Successivamente, la commissione attribuirà i punteggi alle singole offerte tecniche, inserirà detti punteggi nel sistema telematico e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non abbiano raggiunto la soglia minima di sbarramento pari a 50 punti, esclusione di cui verrà data comunicazione contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 90 del codice in fase di aggiudicazione.

La commissione redigerà apposito verbale e gli esiti della valutazione saranno registrati dalla Piattaforma.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

Si procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica secondo le indicazioni che verranno pubblicate sul Portale; la seduta medesima potrebbe essere anche organizzata in modalità virtuale.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto successivo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto

18.4 Verifica di anomalia delle offerte.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti



specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 10 della presente lettera d'invito e all'art.20 del capitolato d'appalto;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dall'art.20 del capitolato d'appalto riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale e le coperture assicurative previste dall'art.14 del capitolato d'appalto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione

Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi del secondo capoverso, comma 1, art.18 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese



quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

20. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare all'ente aderente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

21. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Arezzo e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione appalto è il TAR Toscana. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Via Ricasoli, 40, 50122 Firenze. È esclusa la clausola arbitrale.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Arezzo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), s'informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune di Arezzo. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla presente procedura di gara, nel rispetto degli obblighi di legge e in esecuzione di misure contrattuali o precontrattuali.

• In particolare, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, i dati trasmessi (compreso eventuali dati relativi a condanne penali o reati) saranno sottoposti all'esame del Seggio di Gara affinché venga valutata l'ammissibilità dell'offerta presentata e dei requisiti di partecipazione; al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio della Stazione Appaltante (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla [specificativa](#) [informativa](#) [scaricabile](#) [al](#) [seguente](#) [link](#):



https://www.comune.arezzo.it/sites/default/files/informativa_privacy_comune_di_arezzo.pdf.

La ditta concorrente è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla procedura e, successivamente, ove risulti aggiudicataria, durante l'eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto del 2018 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 eventualmente applicabili.

Arezzo, 11.04.2024

IL RUP
Dott.ssa Paola Garavelli